

RESOCONTO STENOGRAFICO

413.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Vito LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		delle analisi cliniche (<i>Modificato dal Senato</i>) (3287-B).	
(Annunzio)	35693	PRESIDENTE	35700, 35703, 35705, 35707, 35710
Disegno di legge (Discussione):		BENEVELLI LUIGI (<i>PCI</i>)	35705
S. 1569. — Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626 concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3360).		DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	35703, 35707
PRESIDENTE	35693, 35695, 35699, 35700	GARAVAGLIA MARIA PIA (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	35701, 35707
ALIBRANDI TOMMASO (<i>PRI</i>)	35694	POGGIOLINI DANILO (<i>PRI</i>)	35703
FINI GIANFRANCO (<i>MSI-DN</i>)	35695	Interrogazioni, interpellanze e mozioni:	
STRUMENTO LUCIO (<i>PCI</i>)	35699	(Annunzio)	35710
Disegno di legge (Discussione):		Documenti ministeriali:	
S. 1609. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore		(Trasmissione)	35693
		Ordine del giorno della prossima seduta	35710
		Trasformazioni e ritiro di documenti del sindacato ispettivo	35710

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

La seduta comincia alle 10.

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 9 gennaio 1986 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» (3377);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (3378).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione
di un documento ministeriale.**

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 4 gennaio 1986, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 15 ottobre 1985 del Comitato previsto dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate;

copia del verbale della riunione del 22 novembre 1985, del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Queste documentazioni saranno trasmesse alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: S. 1569.— Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (approvato dal Senato) (3360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ricordo che su questo decreto la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Co-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

stituzione, nella seduta del 9 gennaio scorso.

Informo che sono state presentate dal deputato Alibrandi e dai deputati Tassi ed altri due questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità, che sono del seguente tenore:

«La Camera,

ritenuto che l'articolo 1 del decreto legge n. 626 del 1985, in quanto smentisce l'interpretazione accolta dalla sentenza 13 giugno-20 luglio 1984 della Corte dei conti, appare lesivo del principio del giudicato e, quindi, di quello della autonomia della giurisdizione;

ritenuto in particolare che la interpretazione autentica di una legge, quale quella contenuta nel provvedimento, non può essere oggetto di decretazione legislativa da parte dell'esecutivo,

delibera

di non passare alla discussione del disegno di legge n. 3360, iscritto all'ordine del giorno.

«ALIBRANDI».

«La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 3360 di conversione in legge del decreto legge 15 novembre 1985, n. 626, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, sia in contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 81, 97 della Costituzione

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

«TASSI, FINI, PAZZAGLIA».

A norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate ha luogo un'unica discussione nella quale può in-

tervenire un deputato per gruppo, compresi i proponenti.

L'onorevole Alibrandi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano ha presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità di cui sono firmatario non certo a cuor leggero, ma perché siamo fermamente convinti della necessità di doverlo fare a causa della delicatezza della materia in discussione.

Le ragioni politiche, oltre che giuridiche, della nostra posizione emergono dalla lettura, per chi abbia la pazienza di effettuarla, dei resoconti del dibattito che si è già svolto al Senato su questo decreto-legge, nel corso del quale anche autorevolissimi rappresentanti della maggioranza hanno espresso tutto il loro disagio nei confronti della vicenda relativa a questo provvedimento.

Di fronte a queste ragioni, che suscitano ancor più che un sentimento di perplessità, non potevamo che trarre alcune coerenti conseguenze, anche in relazione ad un dato di fondo che caratterizza la vicenda che ho il dovere di sottolineare.

Qui non siamo di fronte ad una questione di carattere corporativo, ad una sia pur legittima difesa di questi o quegli interessi, bensì ci troviamo in presenza di un problema che finisce per avere rilievo istituzionale perché, nella misura in cui il Parlamento approverà la riforma della dirigenza, avremo realizzato una operazione di decisiva importanza per la struttura dello Stato, per il funzionamento delle istituzioni. In questa ottica esclusivamente istituzionale e nel rispetto di alcune convinzioni di cui la nostra parte politica è sostenitrice, si deve leggere il nostro intervento in questo momento.

Signor Presidente, ritengo che la vicenda attinente al decreto-legge in esame sia abbastanza nota ai colleghi, per cui entrerò subito nel merito delle ragioni di illegittimità costituzionale del provvedimento. Di fronte ad una sentenza della Corte dei conti, che risolveva in una de-

terminata maniera il problema dell'interpretazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Governo ha ritenuto di intervenire adottando un decreto-legge, cosiddetto di interpretazione autentica, in realtà creando una nuova fonte di diritto e, quindi, ponendo una nuova normativa, che risulta in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza in questione. Tutto ciò, sotto il profilo costituzionale, è illegittimo come è dichiarato nella nostra pregiudiziale.

Prescindo naturalmente dal merito della sentenza della Corte dei conti; tuttavia devo ricordare che se essa ha avuto fieri critici, ha avuto anche validissimi difensori, tant'è vero che lo stesso relatore nella discussione al Senato ha dato atto che, a suo giudizio, la sentenza era corretta.

Il problema non è tanto quello di stabilire se la sentenza fosse o meno corretta in quanto noi riteniamo, questa è l'ottica costituzionale in cui il discorso si deve porre, che la sentenza, nel momento in cui dichiarava il diritto, fosse l'unica fonte autorizzata dall'ordinamento italiano. Un decreto-legge in questa materia appare criticabile come strumento di interpretazione autentica, soprattutto là dove l'interpretazione della giurisprudenza era univoca.

Ci è stato sempre insegnato che l'interpretazione autentica derivante dal Parlamento trova la sua logica e la sua razionalità in presenza di conflitti giurisprudenziali, sicché è necessario l'intervento del legislatore per chiarire la situazione ai destinatari delle norme. Ma quando ciò non si verifica non si comprende allora la motivazione di questo intervento. Certo, noi siamo consapevoli dell'obiezione sollevata dal Governo, vale a dire che è stato necessario adottare il decreto-legge per evitare un indiscriminato afflusso di un cospicuo numero di funzionari dello Stato nella dirigenza. A questa obiezione siamo profondamente sensibili, in quanto riteniamo che un tale pericolo sia da evitare in tutti i modi e che della dirigenza dovrà parlarsi più correttamente, da un punto di vista costituzionale, nel contesto

del disegno di legge, questa volta correttamente presentato nelle forme ordinarie dal ministro per la funzione pubblica. Noi siamo tradizionalmente contrari ad un indiscriminato allargamento della dirigenza e quindi non possiamo non essere sensibili ai rilievi mossi dal Governo. Riteniamo comunque che nella fattispecie, nel caso concreto che ci accingiamo a discutere, questo pericolo non sussista. Dico ora molto brevemente il perché.

La sentenza emessa dalla Corte dei conti riguarda circa 140 dipendenti. Come tutti sanno, le sentenze dei giudici amministrativi fanno stato nei confronti delle parti in causa; questa sentenza, dunque, non è automaticamente estensibile a tutti gli impiegati dello Stato: è soltanto una facoltà discrezionale della pubblica amministrazione, e quindi una facoltà discrezionale del Governo estenderla o meno. A nostro giudizio, questa vicenda non avrebbe avuto uno sviluppo più corretto se, anziché ricorrere a strumenti interpretativi così eccezionali, come la decretazione di urgenza, ci si fosse attenuti agli ordinari meccanismi amministrativi, lasciando semmai agli interessati l'onere di riproporre ulteriori ricorsi per l'estensione di quella sentenza.

Questo avrebbe consentito un sufficiente lasso di tempo, conoscendo i tempi medi della giustizia amministrativa in particolare e della giustizia in generale, per risolvere il problema nei modi che il Parlamento avesse ritenuto opportuni. Dobbiamo essere consapevoli che oggi discutiamo di un decreto d'urgenza che riguarda soltanto 144 persone. Riteniamo quindi che, anche sotto questo profilo, non sia giustificata tale iniziativa, rispetto alla quale il gruppo repubblicano ha sentito il dovere, per profonda convinzione giuridica e istituzionale, di presentare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Fini ha facoltà di illustrare la pregiudiziale Pazzaglia, di cui è cofirmatario.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente,

colleghi, signor ministro, quando nel corso della discussione che si è svolta ieri pomeriggio ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento ebbi modo di rilevare che il decreto-legge in esame è contestato non solo all'esterno di quest'aula ma anche da larghi settori del Parlamento, dissi certamente cosa sensata e successivamente verificata come vera. Ne è prova il fatto che il collega Alibrandi ha testé illustrato una pregiudiziale di costituzionalità a nome del gruppo repubblicano.

La prima osservazione politica da svolgere è che quello in esame è uno strano decreto-legge, che viene contestato sotto il profilo della costituzionalità, a prescindere da valutazioni sul merito, non soltanto dai diretti interessati, non soltanto da una forza politica di opposizione, ma anche da una forza politica della maggioranza. Se tale atteggiamento avesse riguardato un disegno di legge, si poteva forse essere convinti che si trattasse di una delle numerose polemiche che lacerano i componenti della maggioranza stessa. Il fatto che una pregiudiziale di costituzionalità venga presentata da un rappresentante della maggioranza nei confronti di un decreto-legge (per il quale si dovrebbe presumere che vi sia stato il concerto e l'approvazione preventiva di tutte le forze politiche della maggioranza), mi pare che sia un elemento da tenere nella debita considerazione; non per trarne motivi di polemica politica, che in quest'aula ridotta, veramente, ad un piccolo comitato di addetti ai lavori sarebbe forse fuor d'opera, ma perché è indubbio che il decreto-legge n. 626, così come è stato congegnato e concepito, presentava facili, direi doverose, possibilità e opportunità di opposizione, oltre che nel merito, sotto il profilo del rispetto del nostro ordinamento costituzionale.

È noto, perché ne abbiamo discusso in Commissione ed anche in aula ieri, il motivo per cui da parte di numerosi parlamentari non si è ritenuto e non si ritiene che si possa tranquillamente riconoscere al decreto-legge in esame la necessaria osservanza al precepto costituzionale.

Da parte nostra abbiamo richiamato

solo alcune delle questioni che riteniamo fondamentali. Chiedo scusa se ripeterò concetti già espressi ieri e richiamati anche poc'anzi dal collega Alibrandi. Il primo punto fondamentale è se sia legittimo o meno stabilire norme interpretative con un decreto-legge. So che la questione non è certamente nuova e che si è presentata in passato. Noi potremmo anche ritenere legittima la possibilità che l'esecutivo possa emanare norme interpretative per decreto-legge, qualora l'intervento del Governo riguardi non già una situazione di fatto compiuta, quale quella che si era verificata dopo la nota pronuncia della Corte dei conti, ma riguardi, ad esempio, una situazione precedente alla pronuncia della Corte dei conti.

Noi infatti potevamo e possiamo ritenere, in via teorica, lecito un intervento del Governo in pendenza di un ricorso presentato da numerosi appartenenti alla Corte dei conti stessa e che, qualora fosse stato accolto, come poi si è verificato, avrebbe potuto, a detta del Governo, incrinare non soltanto tutto l'assetto della pubblica amministrazione, ma addirittura ipotizzare una pesante condizione negativa sulla riforma della dirigenza. In quelle circostanze il Governo poteva, e forse addirittura doveva, emanare un decreto-legge per impedire che la Corte dei conti si pronunciasse e quindi per impedire che eventualmente coloro che avevano presentato il ricorso potessero fruire di una pronuncia favorevole.

Si è, invece, voluto attendere, forse nella speranza che la Corte dei conti non si pronunciasse a favore dei dipendenti, per cui, essendo il Governo intervenuto dopo la pronuncia della Corte, e quindi dopo che si era costituito un giudicato che piaccia o meno, era stato anche ritenuto ineccepibile dal Consiglio di Stato, mi pare evidente come il Governo, intervenendo tramite lo strumento del decreto-legge, abbia nella sostanza vanificato e reso inoperante una pronuncia — che ha interessato i ricorrenti e tutti coloro che si trovano nella stessa condizione, cioè molte migliaia di dipendenti,

come ha anche riconosciuto il ministro in Commissione, ad avviso del quale si tratterebbe di 8-10 mila persone, e cioè di una larga fetta di funzionari della carriera direttiva della pubblica amministrazione — che ha riconosciuto una legittima aspettativa o un diritto (non voglio definirlo nel merito) dei ricorrenti, i quali avevano sicuramente avuto notizia della registrazione in merito alla sussistenza del motivo per il quale avevano presentato il ricorso. Di punto in bianco, costoro, per effetto del decreto-legge in esame, si vedono derubati — mi si conceda il termine — di quello che era diventato un diritto acquisito, se è vero, come è vero, che il giudicato della Corte dei conti era stato registrato.

Questo è sicuramente uno dei motivi di maggiore evidenza dell'incostituzionalità del decreto-legge n. 626, così come risulta anche dalla brutale espressione con cui tale decreto-legge vanifica tutto ciò che è avvenuto nel lasso di tempo intercorso tra la pronuncia della Corte e la sua adozione da parte del Governo. Quando si afferma, come avviene nel testo del decreto-legge in esame, «che i provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorché registrati», mi pare che si sia di fronte ad una evidente violazione del principio costituzionale che impedisce la retroattività di una legge.

È certamente vero che un'interpretazione autentica, come il collega Vincenzi diceva poc'anzi, implica, per forza di cose, la retroattività, ma è altrettanto vero che il ragionamento che mi sono sforzato di esprimere pochi minuti fa, circa la eventuale necessità da parte del Governo di adottare il decreto-legge prima della pronuncia della Corte, avrebbe forse potuto evitare la stessa adozione del decreto-legge in esame, e sicuramente avrebbe evitato la pronuncia della Corte e quindi anche le nostre legittime obiezioni circa un modo di procedere che, me lo consenta, signor ministro, evidenzia, nella sostanza, la volontà di non prendere in considerazione aspettative ed esigenze che esistono, che possono essere conte-

state o meno nel merito, ma che sicuramente generano all'interno della pubblica amministrazione quel forte malumore e quell'ampio malessere che si sono registrati non solo in questa vicenda particolare, ma che si riprodurranno nel momento in cui l'Assemblea inizierà l'esame della riforma della dirigenza.

Il problema, a nostro avviso, dipende soprattutto dal fatto che la legge n. 312, che ha provocato l'adozione del decreto-legge in esame di interpretazione autentica e le conseguenti polemiche, è una legge, come tante altre riferentesi a questo particolare settore, che non brilla per chiarezza. I colleghi sanno meglio di me che nel momento in cui fu varata quella legge molte furono le discussioni in questo e nell'altro ramo del Parlamento e numerosi furono i colleghi che, fin da allora, espressero perplessità circa il modo in cui sarebbe stata interpretata la legge stessa e, in particolare, l'articolo 4.

L'interpretazione evolutiva che la Corte dei conti, nella sostanza, ha poi avallato era simile a quella con cui veniva esteso l'articolo 4. Ed il fatto che per cinque anni non sia accaduto niente (perché la legge n. 312 è del 1980, mentre l'impugnativa dinanzi alla Corte e la conseguente pronuncia di quest'ultima sono del 1984) non significa che quell'articolo e quella legge fossero stati concepiti in modo tale da garantire chiarezza e, soprattutto, certezza del diritto a tutti coloro che operano all'interno dell'amministrazione.

E se certezza del diritto è espressione forse troppo pesante (anche se sicuramente congrua di fronte alla pronuncia della Corte dei conti), comunque si può parlare di certezza dei propri diritti e delle proprie aspettative. In troppe occasioni quell'autentica giungla che è diventata la normativa sul pubblico impiego fa sì che si verifichino stati di confusione anche notevole, con ricorsi presentati ai vari gradi della nostra giustizia amministrativa. Il tutto in una situazione in cui difettano punti di riferimento elementari e certi, che siano garanzia non soltanto per l'amministrazione (e quindi per il Governo), ma anche per i dipendenti.

Un'ulteriore ragione per la quale non riteniamo che questo decreto rispetti il dettato costituzionale deriva dal fatto che, nel corso della discussione che si è svolta al Senato, è stato inserito nel testo del decreto-legge un articolo, l'articolo 2, che nella sostanza istituisce la cosiddetta nona qualifica. Ripeto per l'ennesima volta che il problema non è di merito, vale a dire che non si tratta di stabilire se la nona qualifica costituisca una soluzione più o meno opportuna.

I colleghi sanno che noi non abbiamo mai avversato l'ipotesi di rendere possibile una sorta di bretella che consenta l'ingresso nell'area dirigenziale anche delle ultime qualifiche della carriera direttiva. Penso alle tante discussioni fatte in passato (nei convegni, in Parlamento, nei sindacati, ovunque si dibattano argomenti del genere) sull'opportunità di istituire la nona qualifica, sui parametri retributivi e sui livelli funzionali della stessa e mi chiedo quale possa essere stata la sensazione di tutti coloro che per tanto tempo hanno discusso di tale importante argomento, nel momento in cui hanno visto introdurre la nona qualifica nel contesto di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Tra l'altro, tale materia è del tutto estranea rispetto all'interpretazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312. Non vi è alcuna attinenza tra i due argomenti; tutt'al più è stata una ragione politica ad indurre il rappresentante del Governo ad accettare, anche in questo caso, nel corso dell'esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato, la proposta del rappresentante di un partito della coalizione di Governo. E ciò dimostra l'enorme confusione in cui si trova il Governo stesso quando affronta argomenti quali quello del pubblico impiego.

Penso di poter dire tranquillamente che se c'è un ministro che per lo meno nei confronti della Commissione affari costituzionali si comporta con estrema linearità, onestà e chiarezza, questi è certamente il ministro Gaspari. Tuttavia verifico anche che su molti e qualificanti argo-

menti (immagino che cosa accadrà di qui a qualche tempo quando discuteremo di dirigenza) i problemi per il ministro Gaspari sono, sì, quelli del normale dialogo con l'opposizione, ma sono anche quelli — e sono grossi — che gli derivano dall'atteggiamento che assumono forze o uomini dei partiti della maggioranza nei confronti dei provvedimenti che di volta in volta il ministro stesso presenta. Non so se al ministro ciò faccia piacere, tuttavia mi pare che questa sia una realtà incontrovertibile.

Comunque, per tornare al discorso, l'istituzione della nuova qualifica, che nel successivo articolo 3 ha una copertura di 16 miliardi, a nostro modo di vedere presenta una evidente forzatura costituzionale. Non so — e non mi interessa in questa sede deciderlo — se la copertura di 16 miliardi sia o meno congrua rispetto a ciò che accadrà nel momento in cui la nona qualifica diverrà operativa. Comunque, sia detto ancora, è uno strano modo di procedere quello di inserire ad ogni costo, per tranquillizzare certi rappresentanti di forze politiche della maggioranza (in questo caso), in un disegno di legge di conversione una norma come quella relativa alla nona qualifica, che però diviene operativa soltanto nel momento in cui viene approvato anche il disegno di legge che lo stesso ministro ha dovuto presentare nell'altro ramo del Parlamento, appunto per rendere operativa una «grida» (come è stata chiamata) che viene posta nel disegno di legge di conversione soltanto perché si tranquillizzino coloro che forse, qualora ciò non fosse accaduto, avrebbero presentato altre pregiudiziali di costituzionalità, mettendo il ministro Gaspari in ancora maggiori difficoltà.

Nonostante tutto ciò la nona qualifica viene istituita, si dà alla stessa una copertura di 16 miliardi, ma tale copertura viene rinviata ad un provvedimento legislativo che non c'è ancora (fino a prova contraria)... Ed allora, mi chiedo come sia possibile che un decreto-legge che, in quanto tale, è immediatamente operativo, rimandi per la copertura ad una norma prevista dalla legge finanziaria che non è

stata ancora approvata da questo ramo del Parlamento.

È sicuramente una ennesima forzatura, ministro, ed è una forzatura che dimostra una volta di più come quello in discussione sia un decreto-legge «raffazzonato» (mi sia consentito), un decreto-legge che nasce da una esigenza che può essere o meno apprezzabile da parte del Parlamento (vi era la necessità, secondo il Governo, di non allargare a dismisura l'area della dirigenza), ma che, per il modo in cui si è proceduto, per il fatto che il decreto stesso non abbia nella sostanza tenuto in alcuna considerazione il giudizio della Corte dei conti, per il fatto che esso abbia fatto ricorso alla forzatura, all'*escamotage* di inserire una norma tanto per metterla e per tranquillizzare, rinviando per la copertura ad una legge finanziaria che ancora non c'è e che in linea teorica addirittura potrebbe non esservi, porta a considerazioni che, a prescindere da valutazioni nel merito, inducono il Movimento sociale italiano a ritenere che non si possa a cuor leggero riconoscere la costituzionalità del decreto-legge stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, assai brevemente in ordine alle questioni pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate al decreto al nostro esame. Nel 1980, quando si svolse in Parlamento la discussione della legge n. 1312, il gruppo comunista sia alla Camera che al Senato assunse una posizione critica e si esprime negativamente nei confronti dell'articolo 4, che è stato sottoposto ad interpretazione, definita evolutiva dall'onorevole Fini, da parte della Corte dei conti. Sarebbe quindi estremamente facile per noi assumere oggi nei confronti della iniziativa governativa una posizione critica che risulterebbe coerente con le posizioni a suo tempo sostenute dal gruppo parlamentare comunista.

Sarebbe estremamente facile anche

esprimere il nostro sconcerto e la nostra meraviglia per il modo in cui si è proceduto, per un verso da parte del Governo, per un altro da parte dei componenti della maggioranza, presentandosi nel modo che sappiamo al dibattito su questo provvedimento. Divergenze all'interno della maggioranza, ricorso del Governo al consueto strumento della decretazione d'urgenza, in una materia che, non solo sotto il profilo della legittimità costituzionale, ma anche sotto quello della opportunità politica, richiederebbe certamente l'adozione di provvedimenti più organici, ragionati, razionali, mediante un disegno di legge.

Abbiamo in più occasioni, anche nel corso della seduta di ieri, quando si è discusso in ordine alla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sottoposto a severa critica il ricorso alla decretazione d'urgenza e riteniamo che ciò debba essere fatto anche nella attuale circostanza, per la delicatezza della materia e perché, come ha detto il collega Alibrandi, ci troviamo in presenza di una pronuncia non equivoca e non contrastata della Corte dei conti.

Eppure noi riteniamo, perché vi sono precedenti illuminanti in proposito e, inoltre, perché lo esige l'importanza della materia, che sia legittimo che il Parlamento intervenga, anche in presenza di una sentenza passata in giudicato ed anche se non sono forse in discussione aspettative, interessi legittimi o diritti soggettivi: qui è infatti in discussione un problema di altro rilievo ma di non minor rilevanza, se cioè sia aperta, nel nostro paese ed in particolare nell'ordinamento dello Stato, una prospettiva sufficientemente concreta perché la pubblica amministrazione venga dotata di una dirigenza qualificata e selezionata attraverso opportuni parametri, oppure se tale strada debba considerarsi preclusa, a causa degli effetti determinati dalla sentenza della Corte dei conti e dei ricorsi che in tal modo potranno ancora essere prodotti, fino a pregiudicare in via definitiva, con il decorso del tempo, la prospettiva indicata.

Non vi è dunque alcuna volontà, da parte nostra, in relazione alle pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate, di assumere una funzione di difesa d'ufficio del Governo. Riteniamo che un simile comportamento possa e debba essere messo in atto dal Governo stesso, per proprio conto. Riteniamo, anzi, che debba essere evidenziato come un elemento di giudizio largamente negativo il dato, consistente nella inadeguata omogeneità con cui le forze della maggioranza si presentano ad un dibattito così delicato ed importante come questo, che riguarda la dirigenza, anche in vista del più impegnativo dibattito al quale dopo la conclusione dell'esame dinanzi alla Commissione affari costituzionali, sarà chiamata l'Assemblea, sul riordino della dirigenza dello Stato, nel suo complesso. Giudichiamo, però, opportuno e legittimo un intervento del Parlamento sulla materia oggi in esame, allo scopo di consentire che non vengano recati pregiudizi irrevocabili ed irrimediabili alla riforma organica della dirigenza. Certamente, avremmo anche noi auspicato che ciò fosse avvenuto con il ricorso a strumenti normativi ordinari; così come non abbiamo condiviso l'introduzione, operata nel corso del dibattito al Senato, nel testo del decreto-legge di norme come quella che istituisce la nona qualifica funzionale. Ciò non tanto perché non vi sia la convizione profonda dell'opportunità di stabilire una norma di raccordo tra la disciplina della carriera direttiva e la dirigenza dello Stato, quanto perché riteniamo che la sede scelta non sia stata la più adeguata, in considerazione della mancata omogeneità tra la materia connessa all'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 312 e quella connessa all'istituzione della nona qualifica.

Confermiamo, quindi, le nostre perplessità e le nostre valutazioni critiche sulle procedure e sul metodo che sono stati adottati per portare a compimento una vicenda che riguarda le aspettative di una larga parte dei dipendenti dello Stato e la funzione di autotutela della pubblica

amministrazione. Riteniamo tuttavia che sia stato opportuno e necessario il ricorso ad una norma di legge in grado di produrre chiarezza e certezza di diritto ma anche di garantire la funzionalità della pubblica amministrazione, ed in primo luogo della dirigenza.

È per questa ragione, quindi, che non condividiamo le riserve espresse e le pregiudiziali di costituzionalità presentate questa mattina riservandoci di approfondire e meglio specificare la nostra posizione quando, dopo aver ascoltato il relatore, inizierà il dibattito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare si è così conclusa la discussione delle questioni pregiudiziali, che saranno votate in altra seduta. Comunico fin d'ora che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: S. 1609.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche (modificato dal Senato) (3287-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, concernente disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche, già approvato dalla Camera e purtroppo modificato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato. Ricordo che nella seduta dell'8 gennaio scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Garavaglia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARIAPIA CARAVAGLIA, *Relatore*. Onorevole Presidente, ho avvertito nel suo «purtroppo» la stessa preoccupazione che, in realtà, rende anche un po' mortificante per il relatore dover tornare ancora una volta sugli stessi argomenti.

La mortificazione, signor Presidente, riguarda anche un dato metodologico. Questa mattina affrontiamo la discussione con grande tranquillità rispetto alla precedente occasione e chi sia interessato potrà ritrovare negli *Atti parlamentari* con facilità le argomentazioni sulle quali la Camera si è soffermata in precedenza; ma la circostanza attuale ci vede in una situazione di difficoltà, che non credo personale del relatore, bensì di tutte le persone che sinceramente con questo provvedimento, avrebbero voluto togliere, usiamo questa espressione così classica, la spada di Damocle posta sulla testa dei medici, a causa di una sentenza della Corte di cassazione che ha riconosciuto solo ai chimici la legittimità di assumere la direzione dei lavoratori di analisi e di eseguire qualsiasi tipo di analisi cliniche nei laboratori stessi.

La circostanza che la discussione si svolga oggi e che il decreto-legge verrà a scadenza il 15 gennaio, cioè mercoledì prossimo, dovrebbe suggerire di non entrare più neanche nel merito, se l'interesse prevalente fosse soltanto quello di rimuovere il grave pregiudizio che si è venuto a determinare nei confronti di quei medici che hanno finora svolto tali compiti, ritenendo di essere nella legalità e con alta professionalità. Non abbiamo dubbi.

Il fatto che il provvedimento sia stato iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, preventivando il voto finale forse per mercoledì pomeriggio, sapendo che il Senato non riprenderà i suoi lavori fino al 16 gennaio, pone questa Assemblea nella condizione di subire una determinata impostazione, nel senso che la Camera dovrebbe per forza approvare il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento; nonostante la modestia della mia persona, credo di dover rivendicare il diritto di questa Assemblea di rappresentare il po-

polo italiano come il Senato, e quindi di avere la sua autonomia di valutazione e deliberazione.

Negli *Atti del Senato* vi è una espressione gravissima — non dirò chi fu il relatore — che farebbe ritenere che la Camera abbia condotto un esame sommario del provvedimento, senza probabilmente comprendere quale fosse la materia oggetto di deliberazione.

Posso assicurare, invece, non parlo di me — chiedo venia per il relatore, che certamente è ignorante — ma per tutti i colleghi della Commissione, tra cui vi sono anche illustri medici, che l'esame in prima lettura fu approfondito e che fu considerata attentamente la documentazione relativa all'ordinamento vigente ed agli aspetti giurisdizionali.

Per questa ragione, poiché il testo licenziato dal Senato ripropone quello presentato dal Governo, esso, come nella precedente occasione, ci lascia insoddisfatti. Non vedo proprio come, dopo l'approfondito esame compiuto, la Camera possa, diciamo, tornare al testo precedente.

Dirò ancora, in sede di premessa, che forse per i colleghi senatori era stato anche facile ritenere che venendo a scadenza i termini di validità del decreto-legge, la Camera accedesse alla necessità di fatto di accettare il testo del decreto così come è. Ma detta argomentazione è quella sulla quale noi questa mattina vorremmo sommamente far riflettere tutti coloro che avranno la pazienza e la bontà di leggere una relazione che sarà brevissima dal momento che l'ho rifaccio, per quanto riguarda il merito, a quella svolta in precedenza.

A sciopero dei medici ospedalieri, per fortuna, concluso (concluso perché sono scaduti i termini che si erano dati non perché sia stato sospeso) e in attesa di un altro sciopero, purtroppo ancora più vasto, che si affaccia all'orizzonte e che forse verrà anche espletato, vorrei ricordare a me stessa e a tutti noi come non solo la centralità della figura del medico stia a cuore a noi e ai medici, ma anche la necessità di definire una volta per tutte — non è il caso del presente decreto-legge —

in che cosa consista l'atto medico, perché forse da quel momento in poi tutti gli abusivismi o tutte le infiltrazioni nel campo dei medici, da parte delle figure più svariate, potranno finalmente essere individuate e lasciate decisamente fuori da questo settore.

Per la definizione stessa del dato di laboratorio, è difficile ritenere che le analisi cliniche siano di per sé una competenza esclusiva di chi è laureato in medicina e chirurgia. Infatti, l'approfondimento delle tecniche di vario genere esige una specializzazione il più possibile puntuale e sulla professionalizzazione i medici stanno molto insistendo affinché a diversità di professionalità corrisponda diversità di responsabilità e quindi probabilmente anche diversità di apprezzamento sia sotto il profilo dello *status* che sotto quello economico.

Se ciò è vero in tutto il servizio sanitario, che ha come referente ultimo il cittadino, dovrebbe esserlo anche per i laboratori di analisi; ora, essendoci tecniche, strumentazioni e dati obiettivi finali da raggiungere diversificati, probabilmente a diversificazione di specializzazione si deve ritenere che si raggiungerebbero risultati più efficienti e più efficaci.

Oggi, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, i medici sarebbero esclusi dai laboratori, mentre noi riteniamo che debbano avere una parte preponderante per certi tipi di analisi perché se è vero che quelle batteriologiche o ematologiche non possono essere che di competenza dei medici, anche per la capacità di «leggerle» contestualmente all'esecuzione, diventa difficile sottrarre ai biologi e ai chimici competenze per esami squisitamente adatti alla loro formazione professionale.

Il decreto-legge, così come il Governo l'ha rassegnato al Parlamento, non operando nessuna distinzione — noi riteniamo che ciò che è ordinato non deve essere ridiscusso — per i laureati in medicina e chirurgia, sanando una situazione sulla quale non poniamo mano perché soddisfatti che venga risolta, in realtà, anche per il futuro prevede per i soli lau-

reati in medicina e chirurgia, per questo solo titolo, la possibilità di eseguire analisi e dirigere laboratori. Noi vorremmo che anche a questo proposito il servizio sanitario nazionale si qualificasse il più possibile. Il professionista medico vorrebbe allontanare da sé qualsiasi sospetto; e quello che di solito i medici temono in modo particolare è l'abusivismo, sia perché si invade la loro professione, sia perché alcuni di loro — e di solito non coloro che hanno fatto di più per aggiornarsi, per qualificarsi — approfittano della possibilità di usare il solo loro titolo per tutelare e garantire eventualmente il biologo o il chimico che apre il laboratorio.

Per questi motivi, consentire che il semplice titolo di laurea in medicina e chirurgia da domani in poi, cioè rispetto al futuro, garantisca anche a questi professionisti come biologi e chimici la possibilità di eseguire analisi e di dirigere laboratori non è tranquillizzante. La Camera, quindi, ha cercato di separare le situazioni, distinguendo l'esecuzione dal dato direzionale, facendo anche una precisazione per ciò che riguarda i laboratori privati, aperti al pubblico, e i laboratori pubblici fuori degli ospedali. Per ciò che è pubblico, in realtà, l'ordinamento è precisissimo: esistono, oltre agli ordinamenti professionali, i recenti e recentissimi provvedimenti del Parlamento e governativi, come il decreto n. 761 sullo stato giuridico del personale, il decreto n. 821, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1984, che dà indirizzi in termini amministrativi.

Se quindi i senatori avessero soffermato la loro attenzione su questa materia, come abbiamo fatto noi, avrebbero ravvisato una risposta rassicurante alle preoccupazioni sorte in proposito.

Esiste invece qualche dubbio per il fatto che non si richiede per il futuro alcuna specificità ai medici; come pure lascia perplessi, lo segnalo anch'io, il fatto che qualsiasi tipo di analisi possa essere eseguito nei laboratori. L'aggettivo «qualsiasi» l'avevamo desunto dal testo stesso del Governo; e quindi negli emendamenti formulati dalla Commissione sa-

nità della Camera questo termine ricade tranquillamente, pari pari. Probabilmente, anziché parlare di qualsiasi tipo di analisi — e dovremmo avere il tempo per pensarci, prima di mercoledì — bisognerebbe parlare di analisi relative alle competenze di ciascun professionista, del medico, del biologo, del chimico. Se infatti è vera la premessa, per cui dicevo che alcune analisi non possono essere fatte da chi non è medico, vale forse la pena di eliminare il dubbio anche interpretativo.

Un secondo elemento che deve essere rilevato è l'aver accettato una preoccupazione dei colleghi senatori, i quali si riferivano espressamente al punto 3). Noi in buona fede assicuriamo che ritenevamo già ordinata la materia; ma i colleghi senatori temevano che non citando espressamente, al punto 3), i laureati in medicina e chirurgia, oltre ai laureati in scienze biologiche e chimica, tra coloro che possono accedere alla direzione, si potesse in realtà ledere un diritto, o comunque la dizione fosse poco chiara, anche da un punto di vista costituzionale. La Camera allora, ritenendo molto fondata questa osservazione l'ha recepita nel suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del Governo.

Il relatore, quindi, che è stato incaricato di riferire oralmente in aula su quanto è stato deliberato ieri all'unanimità dalla Commissione sanità, esprime, signor Presidente, solo un rammarico, in ultima analisi: quello che i tempi siano stretti.

Qualche volta ci si può permettere anche in questa sede di esprimere un giudizio sulla decretazione d'urgenza: ebbene, questo è chiaramente un decreto-legge che era necessario, e rimane necessario, perché i titolari di direzione di laboratori o gli esecutori laureati in medicina e chirurgia potrebbero — dietro denuncia, certamente — vedersi applicata la sentenza della Corte di cassazione. Se il Governo ritiene convincenti ed accettabili le motivazioni che la Commissione sanità della Camera ha ampiamente discusso, ha ancora gli strumenti, anche se i tempi sono stretti, per impedire che i medici

ricevano un grave nocumento; altrimenti la Commissione sanità della Camera — e credo di poter dire anche la stessa Assemblea — dovrebbe lamentarsi di non essere sufficientemente rispettata quando sostiene alcune argomentazioni. Non sarebbe opportuno, infatti, porla davanti al fatto compiuto di considerare inemendabile il testo proposto soltanto adducendo la motivazione della ristrettezza dei tempi a disposizione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Garavaglia, anche se rilevo che questa polemica fra i due rami del Parlamento su una materia tanto delicata appare alquanto inopportuna.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Poggiolini. Ne ha facoltà.

DANILO POGGIOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non farò un lungo discorso, né entrerò nel merito delle differenze che sussistono fra il testo originario del decreto, che il Senato in seconda lettura aveva ripristinato, e quello approvato dalla Camera, sul quale in questa fase dell'iter parlamentare la Commissione intende insistere. Rilevo solo che il relatore ha dichiarato che su questa linea si è registrato l'accordo unanime della Commissione, mentre in realtà in quella sede si è manifestata una astensione, la mia.

Ricordo che la vicenda di cui ci stiamo occupando è stata originata da una sentenza della Corte di cassazione, che ha stabilito che i 7 mila medici che oggi assicurano gli esami di laboratorio in Italia, in qualità di primari, di aiuti, di assistenti ospedalieri, di analisti in laboratori del servizio sanitario nazionale e di analisti privati, non possono svolgere la loro atti-

vità se in possesso solo della laurea in medicina e chirurgia.

La stessa Corte di cassazione ha segnalato la necessità che il Parlamento intervenga a regolamentare la materia con un provvedimento organico, ed in particolare a meglio definire le varie figure professionali che possono effettuare analisi cliniche nei vari laboratori, di natura pubblica o privata. Ciò anche in relazione al fatto che alcune analisi sono di carattere chimico, mentre i laureati in medicina e chirurgia non sostengono una prova di chimica nell'esame di abilitazione professionale.

La situazione è che attualmente i 7 mila medici che assicurano le analisi di laboratorio in Italia nei presidi pubblici e privati sono fuori legge. Per sanare tale situazione, ed in attesa di un organico provvedimento, è stato emanato il decreto-legge in esame. A mio avviso, il testo del decreto-legge n. 627 è sufficiente a raggiungere l'obiettivo di far rientrare nella legalità i medici che ora si trovano in questa precaria situazione, per cui non concordo pienamente sulla necessità di pervenire ad una più ampia regolamentazione della materia in questa sede, tenuto conto del fatto che le varie proposte di legge che sono state presentate, che constano di pochi articoli, possono essere approvate in tempi brevi e possono condurre ad una esatta definizione dei ruoli e delle competenze delle varie figure professionali che si trovano ad operare nei laboratori di analisi.

Sottolineo infine che il braccio di ferro che si è instaurato fra Camera e Senato non è certo esaltante, così come è stato rilevato dal relatore e dal Presidente. Concordo anche con il presidente della Commissione sanità, onorevole Casalnuovo, che ha dichiarato — parlando, suppongo, a nome dell'intera Commissione — inaccettabili le affermazioni di presunta incompetenza di alcuni componenti della Commissione sanità di questo ramo del Parlamento. Questo non è vero: ho dato atto all'onorevole relatore Garavaglia di avere studiato la materia con molto impegno, con la serietà che tutti le ricono-

sciamo, con l'unico intendimento di arrivare ad un provvedimento equo. Il lavoro fatto dalla Camera è certo impegnato; poteva essere discutibile ed io discuto alcune questioni. Tuttavia è fuori dubbio che vi è stato un approfondimento che ha recato anche positivi elementi di discussione.

Questo braccio di ferro, onorevoli colleghi, onorevole Garavaglia, dove ci porta se, dopo aver levato questa protesta legittima, la esasperiamo al punto da voler rimodificare la situazione quale prima era stata individuata, perché riteniamo, nessuno ce lo può negare, di averne il diritto? Quale sarà il risultato pratico di questa vicenda? Sicuramente la decadenza del decreto-legge n. 627, perché se approvassimo un testo diverso da quello del Senato, il giorno 15 decadrebbe il decreto stesso.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Però sarebbe bastato che i senatori avessero accettato il nostro testo...

DANILO POGGIOLINI. Sì, sarebbe bastato che i senatori avessero approvato il testo approvato dalla Camera, ma questo riguarda il passato: guardiamo la situazione odierna, una volta levata la nostra protesta legittima e rivendicata la nostra autonomia. La situazione è che il decreto-legge n. 627 potrebbe decadere; in tal caso che cosa farebbe il Governo? Vi sarebbe una nuova reiterazione del decreto nel testo della Camera od in quello del Senato?

Comunque faccia il Governo, un nuovo decreto non riproporrebbe un braccio di ferro tra noi ed il Senato? Nella migliore delle ipotesi, si perderebbe tempo dovendosi introdurre in un calendario dei lavori parlamentari già tanto carico, una questione che è sì importante, ma comunque destinata ad essere disciplinata con apposito provvedimento. Adesso, onorevole Garavaglia, rispetto ai mesi che ci separano dal previsto provvedimento organico, approvare il testo del Senato o della Camera, non cambia molto; il braccio di ferro non ci porta ad alcuna

soluzione ma crea soltanto ulteriore precarietà e difficoltà.

Purtroppo, oggi qui siamo fra pochi intimi: mi pare che non sia al completo neanche il Comitato dei nove; ma io propongo formalmente che questo Comitato o la stessa Commissione quando, nella prossima settimana, tutti i suoi componenti saranno presenti, riesamini la questione alla luce di questo fatto nuovo che, tutto sommato, non era conosciuto al momento della discussione in Commissione. In questo modo potrà essere ritirato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 che è stato approvato, approvando quindi il testo del Senato pur, ripeto, con tutte le proteste, le rivendicazioni legittime di autonomia cui tutti ci associamo, al solo scopo di ottenere che questo aspetto dell'attività medica nei laboratori sia per il momento sanato in attesa di quel provvedimento organico che potrà essere esaminato rapidamente.

Onorevoli colleghi, nel settore della sanità, negli ospedali italiani, si registra una tensione che nasce da lontano e che, secondo l'opinione di tutti, di ogni forza politica, non ha carattere meramente rivendicativo, contrattuale, sindacale, economico, normativo, ma riguarda la vita stessa del servizio sanitario nazionale! In questa situazione, sostenere che per questioni di autonomia fra Camera, Senato eccetera...

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Non è questo il punto: si trattava di contenuto...

DANILO POGGIOLINI. Lo capisco, onorevole collega, ed ho già dato atto dell'assoluta buona fede con cui tutti abbiamo cercato di dirimere questa vertenza ma, dicevo, sostenere, in questa situazione, il 16 mattina (ricordatevi che il laboratorio d'analisi clinica è stato inventato da medici e sono i medici, in tutto il mondo, che lo stanno reggendo), di fronte ai 7 mila medici che reggono i laboratori italiani, che questi medici sono fuori legge, mi sembra una cosa da evitare!

La mia proposta, quindi, signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è quella di approvare il testo pervenuto dal Senato, impegnandosi nel contempo a tener conto di quanto detto dal relatore ed emerso in Commissione in sede di esame di un provvedimento organico.

La mia raccomandazione è rivolta soprattutto al Governo, signor sottosegretario, in quanto ritengo che il ministro debba farsi carico della necessità di favorire un rapido *iter* di un provvedimento organico in materia, mentre i gruppi della maggioranza, tenendo conto di questa scadenza, dovrebbero quantomeno convincersi della opportunità di approvare il testo varato dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benevelli. Ne ha facoltà.

LUIGI BENEVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo che il primo obiettivo da fissare in questa complicata discussione sia quello di diminuire il livello di tensione oggi esistente nel paese per quanto riguarda i rapporti tra le professioni, operando e legiferando in modo corretto.

L'*iter* tortuoso di questo provvedimento nasce in primo luogo dalle implicazioni e dai caratteri della materia in esame, concernente la regolamentazione dei rapporti tra le professioni, la definizione degli ambiti e delle competenze, in un contesto come quello della sanità in fase di profonda trasformazione ed evoluzione.

Non dobbiamo dimenticare che, sia pure sotto una direzione mediocre ed inefficace dei governi succedutisi dal 1979 in poi, la sanità in Italia è ancora oggi in regime di riforma e che le attività, le prestazioni, l'organizzazione delle prestazioni resa dal servizio sanitario nazionale sono oggi attraversate da processi tecnologici qualitativamente innovativi, dei quali quello in atto nel settore dell'analisi di laboratorio è tipico esempio.

Basti pensare che, al tempo del trionfo

della clinica classica, gli esami di laboratorio avevano solo un carattere complementare, di ausilio e di supporto, non sussistendo al riguardo né un'organizzazione autonoma, né una utilizzazione di *routine*. Con l'affermazione della medicina scientifica, invece, modificandosi i parametri di riferimento, innovandosi le procedure, le tecniche di lettura e di rilevazione dei dati, la laboratoristica ha assunto una sua configurazione autonoma ed ha dovuto misurarsi e continua a misurarsi con l'uso di macchine sempre più complesse ed automatizzate, per il governo delle quali occorre prevedere garanzie in ordine ai problemi della taratura, della standardizzazione dei dati rispetto alle metodiche usate ed agli strumenti adottati.

Tutto è cambiato e per questo non siamo d'accordo sulla formulazione dell'articolo 1, che afferma in sostanza che la laurea in medicina e chirurgia è di per sé condizione di garanzia di un espletamento adeguato di attività così complesse, la cui natura è profondamente modificata.

Basti pensare che oggi la stessa interpretazione dei dati che emergono dalle indagini, condotte spesso da strumenti come i *multianalyser*, tende ad essere affidata ai *computer*.

Le stesse procedure diagnostiche vengono compiute da macchine automatiche le quali vengono presentate come sorti umane e progressive. Ho qualche dubbio al riguardo, però questa è una linea di tendenza che oggi definiamo progresso e sviluppo delle tecnologie. Pensiamo al fatto che oggi si è diffuso, nel modo comune di intendere della gente, nell'immaginario collettivo, un significato degli esami di laboratorio sostitutivo dell'atto terapeutico. Infatti una prescrizione di esami equivale, nel modo di sentire della gente, a un dato di attenzione. Mi hanno prescritto gli esami e quindi hanno fatto qualcosa per me. Ormai solo nella pratica clinica più corretta, che non è sempre la più diffusa, gli esami di laboratorio sono prescritti in forma personalizzata e non routinaria.

In questo quadro, a partire dagli ultimi 15 anni, è emersa con grande evidenza l'inadeguatezza strutturale della legislazione in vigore per cui, sia per quanto riguarda la promozione e la garanzia dei diritti degli utenti delle prestazioni di carattere sanitario, sia per quanto riguarda i rapporti tra le professioni vecchie, nuove e rinnovate, appaiono sempre più superati i *curricula* di formazione e l'impianto dei corsi professionali, a partire da quelli delle facoltà mediche. Non a caso stiamo discutendo di questi problemi in particolare nell'altro ramo del Parlamento. Come si fa allora ad adottare formulazioni come quelle contenute nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge emanato dal Governo? È per questi motivi che buona parte delle polemiche, che hanno accompagnato questa vicenda, assumono aspetti *rétro*.

Il Governo, dopo la sentenza della Cassazione che accoglieva la posizione del pretore di Taranto (che non è certamente dovuta a rigidità giuridica o a formalismo, bensì alla debolezza dell'impianto di una legislazione complessiva che, per quanto concerne queste professioni, è da tempo superata) ha voluto intervenire con un decreto-legge allo scopo dichiarato di mettere ordine nella situazione esistente. Esso ha invece adottato un provvedimento che finisce per provocare ulteriore confusione, per aggravare il contenzioso nelle attività del servizio sanitario nazionale, per aggravare la tensione nei delicatissimi rapporti tra le professioni, che è lungi da noi voler sollecitare.

È quindi un atto di responsabilità la riflessione compiuta dalla Commissione sanità, come è stato detto anche dal relatore. Su questo terreno ha perciò lavorato la Commissione apportando modifiche al testo del Governo che, a nostro avviso, sono ben rappresentate dall'emendamento firmato dal relatore. Con questa formulazione e senza pregiudicare il futuro, a nostro avviso si riesce a perseguire il difficile obiettivo di mantenere in gioco competenze e responsabilità multiprofessionali, senza privilegi per nessuno, ga-

rantendo nel contempo al cittadino il diritto alla salute. Questo lavoro lo abbiamo compiuto e credo che debba onestamente essere difeso e portato avanti.

In ordine alla questione dell'urgenza del provvedimento, credo che il compito di risolverla spetti al Governo. La Commissione ha lavorato con grande serietà ed impegno, esprimendo posizioni moderate e ponderate che accolgono anche i contributi dati dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera.

È per questo motivo, quindi, che sosteniamo il lavoro svolto e soprattutto l'emendamento formulato dal relatore e votato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Garavaglia.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Relatore. Signor Presidente, devo rilevare che quanto abbiamo ascoltato oggi non è nuovo. Mi è parso comunque che nell'ultima parte dell'intervento del collega Benevelli sia emersa la nostra preoccupazione che si trovi un modo per tranquillizzare i professionisti medici e per far sì che questo sia un provvedimento parziale, contingente, dato che, come ha affermato anche il collega Poggiolini, si sta pensando ad una revisione generale della materia. Il relatore non vede la difficoltà di essere in questa fase il più restrittivo possibile, per dar la sensazione che non si vuole limitare la professionalità del medico né invadere eventualmente l'ordinamento di altri.

In realtà su questa materia la Commissione sanità della Camera ha potuto rassegnare un testo; e mi corre l'obbligo di segnalare che, se non fosse stato questo il testo, sia questa volta sia la volta precedente difficilmente la Commissione sanità avrebbe potuto concludere i suoi lavori. Nel bilanciamento dei valori in gioco, questo vorrei segnalare al Governo e ai colleghi affinché sia tenuto presente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante dal Governo.

FRANCESCO DE LORENZO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo rifarmi ad alcune considerazioni che ebbi occasione di esporre qui alla Camera in sede di discussione di questo decreto-legge in prima lettura. Allora feci presente che il Governo aveva già espresso in Commissione, e riconfermato in aula, esplicite riserve (avanzate tra l'altro dall'ufficio legislativo del Ministero della sanità) in merito al comma terzo del testo varato dalla Commissione, che attributiva la direzione dei laboratori di analisi ai medici, biologi e chimici, facendo riferimento ad alcune leggi, ma non a tutte. In tal modo, a parere dell'ufficio legislativo, si determinavano ulteriori elementi di tensione, di dissenso, che invece di risolvere il contenzioso, che si era creato anche a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ne alimentava altri.

Le riserve, che il Governo ha espresso in aula, sono state riprese con motivazioni più approfondite da parte dei colleghi del Senato, i quali, in aggiunta alle riserve qui espresse dal Governo, ne hanno avanzate molte altre di carattere tecnico per altri commi.

Il Governo si è trovato quindi di fronte a due posizioni differenti, ma ritiene che la soluzione migliore, che oggi si prospetta, è quella di approvare il testo, così come è all'esame della Camera e che ha ottenuto l'avallo del Senato. Voglio ricordare, perché credo che sia utile, che il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla materia in esame è in definitiva il seguente: «In conclusione si può affermare che l'attività di analisi e di ricerca in questione, il cui esercizio da parte dei medici è sorretto da norme primarie e secondarie, non è venuta meno per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 396 del 1967 sull'ordinamento della professione di biologo». Voglio ricordare che fino a quella data, al 1967, le analisi chimico-cliniche nel nostro paese venivano svolte esclusivamente da me-

dici, i quali nelle varie articolazioni (biologia e biochimica, fisiologia e patologia generale) avevano contribuito, nel contesto internazionale della ricerca, a mettere a punto metodologie e tecniche, nonché a portare avanti quelle che sono state, per lunghi anni, sino al 1967, le conquiste di questa disciplina.

Poi è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione, la quale, si badi bene, non mette in dubbio il diritto del medico di svolgere tali attività a causa del corso di laurea e del *curriculum* di studi che ha seguito, ma contesta il diritto dei medici di svolgere analisi cliniche, e quindi considera abusiva la loro attività, esclusivamente perché i medici, da un certo periodo in poi — ora non mi ricordo esattamente l'anno — non hanno più sostenuto, nell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, lo specifico esame di analisi cliniche. Questo è in realtà un principio che, se fosse fatto valere per tutte le specialità della medicina, renderebbe abusivi anche gli oculisti, gli odontoiatri e tutti gli altri specialisti che, a livello di esame di abilitazione, non sono stati chiamati a sostenere la prova specifica.

Con questo decreto-legge, pertanto, non si intende concedere ai medici qualcosa che altri svolgevano e che essi non svolgevano. È questo il punto importante per comprendere la portata del decreto. Il Governo ha soltanto ritenuto di ristabilire la situazione originaria, sanando quanto si era determinato dopo la sentenza della Corte di cassazione — che per altro, si badi bene, non è stata emessa dalle sezioni riunite e che riguarda esplicitamente soltanto le analisi chimiche — riasicurando una parità, evitando uno stato di confusione che si sarebbe potuto determinare nell'ambito delle strutture pubbliche e private, in cui, come diceva l'onorevole Poggolini, operano circa 7 mila medici, e restituendo ai medici quello che era un loro diritto.

Sia ben chiaro che quando il Governo ha adottato questo decreto-legge — ed è esplicitamente chiarito al secondo comma — non ha minimamente inteso

alterare le prerogative di altri professionisti, ma soltanto restituire ai medici una funzione che, come ha detto il Consiglio di Stato, discende da norme primarie e secondarie.

Convengo anch'io che possano esservi ragioni per modificare la situazione preesistente, ma il fatto che tali ragioni siano state scoperte soltanto in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, significa che esse non erano tanto importanti da far considerare oggi come pericoloso questo decreto. Se è vero che esiste il problema dell'abusivismo, è anche vero che esso esisteva già prima della sentenza della Corte di cassazione; se il legislatore se ne è accorto dopo, bisogna fare attenzione, perché allora dobbiamo andare a considerare più nel merito il *curriculum* degli studi. Il *curriculum* degli studi dei medici, infatti, non risale più ai tempi in cui essi facevano soltanto analisi morfologiche, perché nell'ambito della facoltà di medicina vi è un indirizzo biologico e sono state inserite materie come la chimica biologica (nata nella facoltà di medicina come branca della fisiologia), la biologia molecolare, la chimica clinica ed in molte facoltà si insegna anche l'informatica.

Quindi il *curriculum* degli studi dei medici non è incompleto al punto tale da farli considerare oggi incapaci di svolgere queste attività. Se non partiamo da queste considerazioni, è chiaro che il Governo può essere accusato di aver voluto privilegiare alcuni professionisti rispetto ad altri. Il Governo, invece, lo voglio ribadire, ha sempre inteso porsi al di sopra di qualsiasi controversia tra i vari professionisti e lo ha voluto specificare in modo molto chiaro nel secondo comma.

Ecco allora che di fronte alle riserve che il Governo aveva formulato alla Camera su uno dei commi e rispetto ad una serie di osservazioni motivate che il Senato ha avanzato, a nome dell'esecutivo ho precisato in Commissione igiene e sanità di quel ramo del Parlamento che lo sforzo che la corrispondente Commissione della Camera aveva compiuto andava apprezzato, perché tutto sommato

rappresentava l'anticipazione di una legge che il Parlamento comunque deve approvare. Si trattava quindi di lavorare per affinare tale legge.

Dai resoconti risulta, sottolineata da alcuni senatori, la difficoltà di definire, nel corso dell'esame di questo decreto-legge, dettagli e modalità che vanno a toccare questioni di carattere più generale, creando alterazioni veramente significative nei rapporti fra le professioni che invece, come è stato detto anche qui, si vogliono rispettare.

Ecco allora che il Governo, non sollecitando il Senato a cambiare ma recependo l'intendimento unanime della Commissione igiene e sanità di quel ramo del Parlamento, ha accettato ciò che questo ramo del Parlamento ha chiesto, condizionandolo ad un impegno preciso che il Governo stesso ha assunto e che qui ribadisce, e cioè che entro un mese e mezzo, due mesi si sarebbe fatto carico di presentare in Parlamento un disegno di legge organico, così come è stato richiesto dalla Corte di cassazione e da tutte le forze politiche al Senato.

Attraverso l'elaborazione di un testo che dovrà vedere la partecipazione di tutte le parti interessate (biologi, chimici, medici e loro società scientifiche), è opportuno arrivare ad un accordo con esse, sistemando quindi una materia che, effettivamente, richiede un approfondimento maggiore rispetto a piccole aggiunte le quali, anche se vanno apprezzate, finiscono per stravolgere alcune norme precedenti che ancora oggi mantengono grande validità.

Ieri in Commissione, a nome del Governo, ho fatto presente che quest'ultimo, per le ragioni innanzi dette, per l'esigenza di sanare la questione nei tempi più brevi possibili e, quindi, per non andare alla reiterazione del decreto, avendo la coscienza di aver proposto un testo minimale, che non aggiunge niente di più rispetto al passato avendo la coscienza di non aver tolto nulla alle altre professioni (che rimangono integre), chiedeva e chiede ancora oggi alla Camera di fare questo sforzo, tenendo conto dell'im-

pegno di giungere alla presentazione di un disegno di legge organico.

Debbo dire che, in realtà, alcune norme contenute nel nuovo testo (ad esempio quella che riguarda la direzione dei laboratori pubblici) possono dar luogo ad interpretazioni pericolose. Potrebbe infatti sembrare che un biologo possa diventare responsabile come un primario medico. Ma, anche se questo può essere stabilito per legge nel momento in cui si esaminerà il disegno di legge organico, oggi una cosa del genere aprirebbe un contenzioso, affidando la responsabilità di primario di laboratorio ad un biologo che non ha nel settore ematologico ed immunologico le competenze che, invece, ha un medico.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Ma come si fa a dire queste cose?

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevole Garavaglia, tali preoccupazioni non derivano da riflessioni o da punti di vista miei personali. Esse vengono riportate in appunti che l'ufficio legislativo del Ministero della sanità, cui collaborano esperti del settore giuridico...

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Relatore*. Non conoscono le cose che scrivono!

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. ...mi ha consegnato e dei quali io qui rendo conto, senza voler assolutamente sostenere, come ho prima detto, alcuna posizione, collocandosi il Governo al di sopra di qualsiasi tipo di dissenso che potrebbe determinarsi tra le varie professioni.

Ecco perché ritengo che la Camera, con la garanzia che questo provvedimento che viene oggi varato... Che viene varato se la Camera intende approvarlo tenendo conto delle ragioni che il Governo ha addotto, ragioni per le quali ieri in Commissione il Governo stesso non ha contribuito alla definizione del testo non esprimendo, quindi, parere né su una parte né sul

complesso della legge in esame... Vedo che oggi, in seguito ad una ulteriore riletura del testo, l'onorevole Garavaglia si accinge a proporre modifiche rispetto a punti che possono essere interpretati in maniera difforme.

Come ho detto ieri in Commissione, ripeto oggi che esiste una posizione divergente del Governo rispetto alla Commissione, posizione che è motivata dalle osservazioni che ho fatto. Ciò non significa che il Governo non terrà conto, nella elaborazione del testo di legge, che speriamo possa essere subito presentato, delle osservazioni e dei punti di vista del relatore e di tutti i colleghi parlamentari, anche di altre Commissioni; ritengo soltanto che, se non si approva questo decreto-legge, un altro decreto-legge non possa soddisfare le richieste che vengono avanzate in questa sede, poiché si tratterebbe di proporre — per chiarire fino in fondo i limiti delle modifiche che si intendono apportare — non un provvedimento sintetico e ristretto nei contenuti e nella forma ma portare in Parlamento un vero e proprio disegno di legge, sotto forma di decreto, e credo che questo sarebbe difficile da fare da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 13 gennaio 1986, alle 17:

Discussione dei disegni di legge:

S. 1590. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (*Approvato dal Senato*). (3364)

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere. (2358)

— *Relatore:* Nicotra.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 11,35.

Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:

interrogazione con risposta in Commissione Cherchi n. 5-02040 del 4 novembre 1985 in interrogazione a risposta scritta n. 4-12975;

interrogazione con risposta in Commissione Cherchi n. 5-02041 del 4 novembre 1985 in interrogazione a risposta scritta n. 4-12974.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Giovagnoli Sposetti n. 4-12969 del 9 gennaio 1986.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 14,20.*

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZIATE****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI,
MONTANARI FORNARI, BENEVELLI,
AMADEI FERRETTI E MAINARDI FAVA.
— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere
— premesso che

a) dalle notizie fornite da alcune unità sanitarie locali risulta che lo svolgimento dei concorsi pubblici, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge 28 maggio 1985, n. 207, incontra oltre alle difficoltà di prima applicazione anche ostacoli frapposti dallo stesso Ministero della sanità, sia per il ritardo con il quale vengono nominati i rappresentanti del Ministero nelle Commissioni giudicatrici

sia per interpretazioni che sono in palese contrasto con il testo della legge, come la nomina di rappresentanti ministeriali in concorsi per posizioni funzionali non apicali;

b) sono scaduti o stanno per scadere tutti gli incarichi temporanei del personale non rientrante nel provvedimento di sanatoria, con la conseguenza di sospensione di attività e di chiusura di essenziali servizi sanitari —:

quale risulta essere, dai dati in possesso del Ministero della sanità, lo stato di attuazione della legge n. 207 del 1985;

quali immediate iniziative abbia assunto o intenda assumere per rimuovere gli ostacoli frapposti dallo stesso Ministero al rapido svolgimento dei concorsi;

se e quali iniziative intenda assumere per evitare, in attesa dell'espletamento dei concorsi già avviati, la paralisi di essenziali servizi sanitari attualmente assicurati da personale precario. (5-02216)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CHERCHI, BIRARDI, COCCO, MACCIOTTA, MACIS, MANNUZZU E CECI BONIFAZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in relazione al gravissimo incidente verificatosi nella sala operatoria del reparto di ginecologia dell'ospedale « SS. Trinità », di Cagliari, il 15 ottobre 1985;

premessi che la dinamica degli eventi lascia trasparire fondati dubbi sulla esistenza degli stessi presupposti elementari di sicurezza del lavoro —:

quale sia la valutazione del ministro sulle condizioni di sicurezza al momento dell'incidente;

se esistano nell'unità ospedaliera interessata, disposizioni sulle procedure di sicurezza da osservare e se siano state rispettate;

quali responsabilità siano state accertate nella USL competente anche in relazione ad atti eventualmente omessi;

quali provvedimenti siano stati adottati nella USL competente, a seguito dell'incidente in oggetto. (4-12974)

CHERCHI, COCCO, BIRARDI, MACIS E MACCIOTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in relazione al fenomeno di eutrofizzazione degli invasi artificiali del Flumendosa e del Murangia nella Sardegna meridionale, dai quali dipende l'approvvigionamento idrico di un bacino di 400.000 persone —:

se l'Istituto superiore di sanità abbia effettuato indagini in proposito e a quali conclusioni sia eventualmente pervenuto;

quali ulteriori indagini siano eventualmente necessarie e che cosa intenda fare il ministro interessato. (4-12975)

ZOSO, DAL MASO, MALVESTIO, ROCELLI, ZUECH, MENEGHETTI E ZAMBON. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che

il 15 gennaio prossimo scade il termine del periodo di tempo che l'EFIM si è dato per valutare le offerte pervenute in ordine alla acquisizione della Terme di Recoaro SpA;

l'« esperimento di mercato », così come il presidente Sandri ama chiamare quella specie di asta che l'EFIM appunto ha indetto tra i privati interessati all'acquisto, ha determinato tutta una serie di dubbi e perplessità, nonché ricorsi al TAR e alla Comunità economica europea da parte di uno dei gruppi offerenti;

il ministro stesso in Commissione bilancio nella seduta del 18 dicembre 1985 si è impegnato a procedere allo studio di una nuova normativa per la dismissione di aziende a partecipazione statale, la quale dovrebbe essere pronta entro la metà di febbraio —:

se non ritenga opportuno soprassedere a ogni decisione finché non siano definite le nuove regole, onde poter valutare in seguito quale strada sia più opportuna prendere;

se non ritenga in ogni caso necessario, prima che il consiglio di amministrazione dell'EFIM assuma qualsiasi decisione, indire a brevissima scadenza un incontro per valutare, con i parlamentari della circoscrizione, gli amministratori locali e le forze sociali, tutta la complessa problematica che sottende all'operazione.

Gli interroganti ricordano altresì che, se è compito dell'EFIM perseguire prevalentemente il massimo profitto ricavabile dall'alienazione, è dovere prioritario del ministro farsi carico delle garanzie sul piano dello sviluppo dell'azienda e della occupazione. (4-12976)

POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero che:

un cittadino straniero che si trovi a Roma come studente, esiliato, lavora-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

tore, religioso, turista, per ottenere il permesso di soggiorno si deve sottoporre a estenuanti file notturne di ore all'esterno della Questura di Roma, con qualsiasi situazione meteorologica, nell'intento di entrare in possesso di uno dei numeri che dà diritto ad essere ricevuto nell'ufficio addetto, ovviamente in seguito ad altre ore di attesa;

i numeri distribuiti sono solamente cento al giorno e di conseguenza, seppure si lavorasse ogni giorno dell'anno, non si raggiungerebbe la cifra di 40.000 unità esaminate a fronte di una popolazione di cittadini stranieri di entità senza dubbio maggiore, nella necessità di rinnovare il proprio permesso, nella migliore delle ipotesi, annualmente;

l'organizzazione del lavoro dell'ufficio competente, lascia a desiderare con non rari casi di malcapitati che dopo ore di fila si trovano nella condizione di dover ricominciare tutto perché la pratica che li riguarda non si trova.

Per sapere:

se non ritenga che tali fatti che causano ingiustificati disagi ai cittadini stranieri interessati siano indegni di un paese civile, e costituiscano una sorta di discriminazione di fatto nei confronti degli stessi;

quali provvedimenti intende mettere in atto affinché tale ufficio sia un servizio a disposizione dei cittadini e non un luogo da essi subito come momento di umiliazione e di disagio. (4-12977)

TRANTINO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sono a conoscenza di quanto sta accadendo presso la Banca di Credito di San Giuliano s.p.a. di Caltagirone, dopo i noti fatti dell'agosto 1984 che portarono all'arresto del suo presidente, del direttore e del condirettore generale e di altri tre funzionari con il conseguente

scioglimento del consiglio di amministrazione e con la nomina, da parte del governatore della Banca d'Italia, di due commissari straordinari;

b) se sono a conoscenza che, costituitisi i normali organi amministrativi con la rilevazione della maggioranza del pacchetto azionario da parte di una società del nord e con l'avvento di una nuova dirigenza formata da funzionari provenienti da altro istituto di credito, si è instaurato un vero e proprio regime di criminalizzazione continua e costante nei confronti dei dipendenti, a qualunque grado essi appartengano, rei soltanto di aver fatto interamente il proprio dovere, specie nei momenti critici e drammatici successivi ai provvedimenti restrittivi adottati dalla magistratura nissena nei confronti del vertice della banca;

c) se tale denunciato comportamento non si ritenga illegittimo e insopportabile dandosi, peraltro, il giustificato dubbio che con esso non si sospetti che tutto il personale sia invischiato nei predetti fatti di rilevanza penale e giudiziaria;

d) se non si ritenga di dovere controllare l'immissione tra i quadri della banca di personale neo-assunto immediatamente con il grado di « funzionario » e proveniente da altri istituti di credito con minima anzianità di servizio seppure sedicenti esperti settoristi senza risultati e prove concrete, così umiliando e mortificando le forze esistenti in organico che vedono precludersi legittima ed umana aspirazione a sudata carriera migliorativa (a tal proposito si ha notizia che nei prossimi giorni vi sarà assunzione di una quindicina di persone non originarie né residenti nelle zone di maggiore influenza e concentramento dell'attività della Banca di Credito San Giuliano);

e) se non si ritenga urgente e doveroso intervenire chiedendo, tra l'altro, l'intervento della Vigilanza centrale della Banca d'Italia per un'indagine conoscitiva e per l'apertura di conseguenziale inchiesta, ciò allo scopo di porre fine a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

tali illegittimi comportamenti e abusi e per restituire serenità nel posto di lavoro e in famiglia ad oltre 150 dipendenti.

L'*escalation* del denunciato sistema di criminalizzazione indiscriminato e globale (e non è detto che si fermi qui) ha raggiunto il culmine di recente, allorché il direttore dell'agenzia di Catania (funzionario di 1^a classe) è stato rimosso dall'incarico non in forza di precisi fatti amministrativi contestatigli, ma solo perché aveva rivendicato suoi lesi diritti sindacali. Mentre è di appena qualche giorno la notizia che il direttore della sede di Caltagirone (vice-direttore di 1^a classe) per analoghi motivi del collega di Catania, è stato trasferito nientemeno alla direzione dell'agenzia di San Michele di Ganzaria, piccolissimo paese dell'entroterra catanese.

Per inciso è a dirsi che i due sopradetti funzionari, che tra l'altro vantano un'esperienza bancaria di oltre trent'anni, costituiscono solo i casi più eclatanti.

(4-12978)

RAUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno portato — in occasione delle pur numerose e qualificate manifestazioni tenutesi in occasione del 40° anniversario della fondazione della FAO — a dimenticare completamente l'Istituto internazionale di agricoltura di Roma e il professor Giuseppe Ugo Papi, che dell'istituto fu segretario generale. Una omissione tanto ingiusta quanto ingiustificabile; e non solo per dovere di verità storica. Dovrebbe infatti esser noto che la FAO, venne istituita a Quebec, nell'ottobre del 1945, con l'esplicita funzione, anche, di sottrarre all'Italia sconfitta uno dei suoi primati, internazionali, rappresentato dal prestigioso Istituto internazionale di agricoltura (IIA) che dalla FAO fu assorbito insieme ai suoi preziosi archivi, alla sua immensa documentazione, alla sua Biblioteca, ricca di 350.000 volumi, frutto — il tutto — di un lavoro cominciato nel 1905 per iniziativa di quei « giganti » che furono David Lubin,

Maffeo Pantaleoni e Antonio de Viti De Marco e sviluppatosi con la adesione di 60 nazioni. Fu il professor Papi che, per anni, si batté contro questa « punizione » e fu per merito suo che nel 1950 — durante i lavori del consiglio della FAO, riunitosi per la prima volta a Roma — fu deciso il ritorno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione « nella terra del suo antenato », come disse il delegato statunitense, professor Autehinson. L'Italia, da allora, anche attraverso la costruzione dell'attuale sede, « ospita » la FAO e i suoi 156 paesi aderenti; e il professor Papi, fin quando è stato in servizio, ha sempre diretto — con prestigio internazionale indiscusso — le nostre delegazioni e seguito la realizzazione dei loro programmi.

Si chiede di conoscere dunque, ciò premesso, se non si intende compiere un adeguato gesto riparatore di una così macroscopica omissione, tenendo anche conto del fatto che il prossimo 19 febbraio il professor Giuseppe Ugo Papi — già rettore dell'ateneo di Roma per 13 anni; autore di innumerevoli pubblicazioni tradotte in varie lingue; maestro insigne per settant'anni e dottore, *honoris causa* delle principali università straniere compirà 93 anni.

(4-12979)

SULLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda impartire ai competenti uffici IVA dei territori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 disposizioni interpretative in merito alle procedure previste dall'articolo 5, lettera d) del decreto-legge n. 799 del 1980 che siano idonee a correggere le già verificate divaricazioni attuative tra gli uffici nonché a risolvere equamente, correttamente e spedatamente le controversie pendenti dinanzi a talune commissioni tributarie di primo grado.

Risulta infatti all'interrogante che, mentre alcuni uffici provinciali IVA hanno correttamente ritenuto che il legislatore, nel prescrivere che la dichiarazione di attestazione della distruzione o del danneggiamento debba essere « rilasciata dal co-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

mune in cui si trova l'azienda agricola nonché dal competente organo regionale » ammetta la equipollenza delle attestazioni, l'una all'altra alternativa (secondo i linguisti, nonché vuol dire « e anche »), altri uffici hanno sostenuto che la sola attestazione comunale è di per sé insufficiente se priva di quella dell'organo regionale.

A prescindere dalla circostanza che la opposta interpretazione si verifica spesso rispetto a comuni limitrofi, pur appartenenti a province diverse, suscitando le proteste del contribuente colpito, l'interrogante è dell'avviso che, ove le attestazioni comunale e regionale non fossero tra di loro alternative, il legislatore avrebbe certamente attribuito esplicitamente una particolare funzione all'attestazione dell'organo regionale, ad esempio di convalida, il che non è.

È rilevante peraltro che il legislatore, nel prorogare i suddetti benefici con il decreto-legge n. 57 del 1982, ha eliminato del tutto, proprio forse per evitare gli equivoci, l'attestazione regionale: in tal modo ha implicitamente confermato il carattere autonomo e completo della attestazione comunale in virtù della quale, anche in assenza dell'attestazione regionale, i cittadini ritengono di aver diritto all'esenzione IVA per la ricostruzione delle scorte agrarie nelle zone terremotate fin dalle dichiarazioni del 1981, in armonia con quanto è disposto dal decreto-legge n. 799 del 1980, lettere a), b) e c) a proposito rispettivamente dei prefabbricati, dei veicoli a motore e di ogni altra attrezzatura, ipotesi per le quali è sempre sufficiente la sola attestazione comunale. (4-12980)

PIRO. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali negli anni '50 la Azienda statale foreste demaniali trasferì in proprietà all'ente Tre Venezie (ed a quali condizioni) una vasta pineta sita fra Lido di Classe (Ravenna) e la foce del Bevano, attigua alla riserva naturale dello Stato ed all'arenile di quella parte del litorale adriatico.

Per conoscere, altresì, perché, non molti anni dopo, l'ente in questione alienò

tale pineta alla società immobiliare Lido di Classe con finalità turistico-abitative.

Questo doppio trasferimento sembra abbia avuto essenzialmente lo scopo di sottrarre al demanio forestale una proprietà con evidentissime finalità pubbliche per farla diventare oggetto di speculazione, finalità che non si è ancora verificata soltanto per l'intervento dei naturalisti della zona.

L'interrogante, data la rilevanza ambientale della pineta in questione, la contiguità con altra proprietà forestale, il suo ruolo di « frangivento », chiede infine se il Governo non ritenga giusto ed opportuno procedere ad una sollecita ridemanzializzazione, sgombrando in questo modo anche il campo da « ombre » sulle operazioni di trasferimento verificatesi nel passato. (4-12981)

POLLICE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere - in relazione al recente acquisto da parte dell'industriale Varasi della ditta Intermarine di Sarzana e con riferimento a quanto pubblicato dall'agenzia « Punto Critico » del 7 gennaio 1986 - se risponde al vero:

1) che non esistono agli atti le dimissioni di Rocco Canelli né quanto abbia percepito dalla vendita della sua partecipazione azionaria nella società;

2) che dinanzi al notaio Acerbi di Levanto venne costituita il 23 marzo 1985 dalla Partecipazione Finanziaria la società PAF (capitale sociale solo 17.500 milioni) e da Renzo Grassi Catapano la Finmarine SpA (capitale sociale 200 milioni);

3) che il 18 giugno la Finmarine decide di portare il capitale sociale a 5 miliardi e procedere alla fusione per incorporazione della « controllata » Intermarine sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30 aprile 1985 per la Intermarine e del 15 giugno 1985 per la Finmarine e di assumere la denominazione di Intermarine;

4) che il 10 luglio 1985 Gianni Varasi entra nel consiglio di amministrazione della società unitamente ad Andreino Gras-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

si, Renzo Grassi, Giovanni Martino Rollier e Michael Trinning;

5) che il 30 luglio 1985 viene costituita un'altra società: la Cantiere Navale Intermarine SpA con la partecipazione della Intermarine e della Nuova Cantieri Apuania SpA di Marina di Carrara rappresentata da Giorgio Tirelli, società che nasce con un capitale di 200 milioni sottoscritto per 180 dalla Intermarine e con lo stesso oggetto sociale della Finmarine diventata Intermarine.

Per conoscere se non ritengano che tutta questa frenetica attività estiva mirasse a rendere più facile, con un sapiente giro incrociato di quote e partecipazioni, i finanziamenti necessari a Varasi per pagare quel 17 per cento di azioni Montedison acquistate dalla Gemina e valutato globalmente in almeno 450 miliardi.

Per conoscere ancora se risponde al vero che la Cassa di Risparmio di La Spezia ha deciso un finanziamento di 10 miliardi con una delibera volta ad una operazione speculativa condotta per giunta fuori dalla provincia ligure.

Per conoscere le valutazioni del Ministro del tesoro su questo ultimo finanziamento e per conoscere se il Ministro delle finanze intende eseguire dei controlli sui passaggi azionari e sulla intera vicenda. (4-12982)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

la città di Como e zone limitrofe non ricevono la « terza rete » televisiva, mentre, addirittura, per altre zone del comasco è assai difficoltosa la ricezione degli altri due canali;

tutte le sollecitazioni e segnalazioni fatte in più occasioni non hanno trovato alcuno ascolto mostrando un ingiustificato e negativo disinteresse e sottovalutazione di diritti dei cittadini utenti e abbonati a ricevere le trasmissioni dei canali della televisione pubblica —:

1) quali sono i motivi che hanno finora impedito di garantire il ricevimen-

to della terza rete televisiva anche nelle città di Como e zone limitrofe, e come si intende provvedere per tutelare un diritto degli abbonati utenti della TV;

2) come si intende intervenire per una seria verifica per rimuovere le difficoltà di ricezione degli altri due canali della rete televisiva in altre zone del comasco;

3) se non ritiene urgente provvedervi tenendo conto che gli abbonati devono essere posti in condizione di poter usufruire di una completa ricezione dei canali televisivi pubblici per i quali pagano il canone stesso. (4-12983)

POLLICE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere quando si intende risolvere la grave situazione dei cittadini di Noto in provincia di Siracusa che da tempo ricevono male il 1° e 2° canale nazionale della RAI-TV e non captano affatto il 3°, considerato che da tempo le autorità competenti sono state sollecitate con petizioni affinché vengano installati ripetitori, e che i cittadini di Noto, ritenendosi di serie A solo nel pagamento del canone, hanno deciso di versare un solo semestre, riservandosi di passare a forme di protesta più drastiche se nei prossimi mesi il Ministero non accoglierà le giuste istanze avanzate. (4-12984)

GORLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

il signor Fulvio Luongo dopo aver lavorato per anni nel principato di Monaco è stato licenziato per attività sindacale;

successivamente gli è stato negato per anni un lavoro continuativo;

lo scorso dicembre non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno —:

quali passi intende intraprendere per ottenere spiegazioni di tale atto presso le competenti autorità del principato. (4-12985)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

MACERATINI E RUBINACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso

che con interrogazione n. 4-10249 del 4 luglio 1985 gli interroganti chiedevano:

1) a che punto siano i lavori di ammodernamento del carcere mandamentale di Civitanova Marche e quando si prevede il loro definitivo completamento;

2) le ragioni per cui il custode Mori abbia dovuto subire così gravi lesioni del proprio diritto all'alloggio gratuito di servizio, ad esso spettante in base al decreto di nomina;

3) che cosa intenda fare il ministro di grazia e giustizia per far cessare gli abusi sopra denunciati e per garantire al custode Aristide Mori la disponibilità

dell'alloggio di servizio spettantegli, anche con riferimento al menzionato esposto del 27 aprile 1985 alla Procura della Repubblica di Macerata;

che a tutt'oggi non hanno ricevuto risposta;

che, in particolare, risulta che la Pretura di Civitanova Marche non risponde alle richieste di notizie e chiarimenti che gli giungono dai superiori uffici in ordine al problema che è stato oggetto della interrogazione —:

cosa intenda fare il Ministro per risolvere questo drammatico problema del cittadino italiano Aristide Mori, custode delle carceri di Civitanova Marche illegittimamente privato dell'alloggio di servizio.
(4-12986)

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

COLONI, CUFFARO, DI RE, MARRUC-
CI, ROCELLI, DE CARLI E SANTUZ. —
*Ai Ministri delle partecipazioni statali e
della marina mercantile.* — Per conosce-
re — premesso che

l'economia marittima può e deve
assumere, invertendo le attuali tendenze,
un rilievo adeguato alla collocazione geo-
grafica del nostro paese e alle esigenze
di razionalizzazione del sistema produttivo
sia sotto il profilo della riduzione dei
costi che della bilancia valutaria;

il Parlamento ed il Governo hanno
già assunto alcuni significativi orienta-

menti e le conseguenti decisioni nella
suddetta direzione;

in tale quadro particolare importan-
za assume il disegno di legge di ristrutturazione della flotta pubblica —:

quali direttive intendono emanare affinché sia immediatamente bloccata l'iniziativa della Finmare di dare esecuzione ad un presunto piano di razionalizzazione che appare negativo ed inaccettabile sia sul piano del metodo, perché vengono assunte decisioni che possono essere adottate correttamente solo dopo la approvazione da parte del Parlamento della legge di ristrutturazione, sia perché risulta gravemente lacunoso nella misura in cui tralascia di considerare le notevoli possibilità di sviluppo di traffici del versante Adriatico. (3-02386)

* * *

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri per l'ecologia, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità, per conoscere:

a) se risulta veritiera la notizia riferita pubblicamente da un autorevole rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste secondo cui lo stato di salute dei nostri boschi è nel complesso soddisfacente e non è assolutamente comparabile a quello delle foreste tedesche;

b) se risultano fondate le notizie che sempre più frequentemente appaiono sulla stampa internazionale specializzata secondo le quali le ragioni del degrado delle foreste sono da attribuire ad un complesso di cause molto diversificato difficilmente riportabile all'acidità delle piogge connesse alle emissioni solforose;

c) qualora i Ministri condividano tali opinioni, quale atteggiamento intendano assumere di fronte ad una campagna di disinformazione all'opinione pubblica tesa ad attribuire tutto il danno ambientale ai presunti effetti delle emissioni solforose delle centrali trascurando tutti gli altri fattori di inquinamento atmosferico;

d) se, in considerazione del fatto che tale convincimento (non basato peraltro su dati scientificamente validi) può comportare per la collettività scelte gravose sul piano economico e su quello della bilancia dei pagamenti nonché incidere pesantemente sulla politica energetica del nostro paese, i Ministri interpellati non ritengano opportuno approfondire sul piano scientifico e conoscitivo tali problematiche e sviluppare una massiccia azione informativa basata su argomentazioni rigorose e non emotive. Sarebbe infatti questo, ad avviso dell'interpellante, il modo migliore e più serio per ricondurre

il dibattito ambientale in atto in un corretto quadro di conoscenze causa-effetto che permetta di poter indirizzare più proficuamente le risorse disponibili nel paese per la protezione ambientale verso quei settori che necessitano di interventi reali ed urgenti e di individuare le posizioni strumentali legate ad interessi speculativi precostituiti.

(2-00797)

« COLUCCI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - preso atto che

in Belgio non è attualmente possibile ricevere i programmi televisivi della RAI, mentre da tempo sono in onda i programmi delle altre emittenti nazionali di paesi CEE;

i motivi che impediscono la ricezione dei programmi non sono di ordine tecnico, bensì attengono al problema del pagamento dei diritti d'autore che pare risulti incredibilmente per la RAI d'« impossibile » soluzione;

la RAI ha recentemente avviato la ripetizione di propri programmi laddove ci sono forti comunità italiane (Argentina, Stati Uniti) e presto inizierà la ripetizione dei programmi in paesi come la Tunisia -;

come valuta una simile situazione che tocca una comunità di circa due milioni di italiani nel cuore dell'Europa comunitaria cioè virtualmente in patria;

quali direttive ha impartito alla RAI in materia;

quali iniziative ha in animo di assumere affinché gli ostacoli che si frappongono alla soluzione del problema siano prontamente e rapidamente rimossi al fine di superare una situazione effettivamente paradossale.

(2-00798)

« BATTAGLIA, DUTTO »

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

la modifica del Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica firmato il 14 febbraio 1984 prevede la stipulazione fra le autorità dello Stato e le corrispondenti autorità ecclesiastiche di accordi su problemi specifici i quali, si sostiene con interpretazione della Costituzione del tutto discutibile, non siano soggetti a ratifica parlamentare;

comunque questi accordi devono essere sottoposti preventivamente al Parlamento e nella loro interezza, affinché esso possa esprimere i propri poteri di indirizzo nella sede propria, cioè in aula e con i tempi necessari;

in questo senso si esprime anche il documento votato in sede di ratifica del predetto accordo del 14 febbraio 1984;

questa procedura non è stata rispettata per quanto riguarda l'intesa firmata il 14 dicembre 1985 tra la CEI ed il Ministro della pubblica istruzione sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, ed il Parlamento è stato clamorosamente esautorato;

i contenuti di questa intesa sono con ogni evidenza tesi a cambiare il meno possibile rispetto alla situazione precedente e sostanzialmente ad ostacolare la facoltatività di non usufruire dell'ora di insegnamento religioso. Infatti esso è programmato all'interno dell'orario scolastico e le attività culturali, per chi deciderà di non avvalersene, sono del tutto inconsistenti e lasciate ad una difficile gestione scuola per scuola;

viene reintrodotta una specie di esonero per gli anni successivi al primo di ogni ciclo di studi, vengono aumentate le ore nella scuola elementare e introdotte, con decisione pedagogicamente assurda, ore di insegnamento religioso nelle scuole

materne; non viene concesso agli studenti di età superiore a 14 anni il diritto di esprimere personalmente la scelta;

l'intesa ha suscitato reazioni da parte delle minoranze religiose, in particolare della Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dall'Unione delle comunità israelitiche italiane;

la circolare applicativa n. 368, già diramata alle strutture scolastiche, interpreta l'intesa in termini ulteriormente restrittivi;

i contenuti dell'intesa e l'insieme delle circostanze e delle procedure con cui è avvenuta la sua firma indicano con assoluta evidenza che il Ministro della pubblica istruzione si è fatto portavoce di interessi e ottiche di parte e non è stato un reale interlocutore in posizione se necessario antagonista nei confronti della presidenza della CEI, durante la trattativa e le fasi successive;

giudica

negativamente il comportamento del Ministro della pubblica istruzione per aver violato lo spirito e la lettera del dettato costituzionale, per quanto riguarda il ruolo del Parlamento, per non aver rispettato i principi costituzionali che stabiliscono la pari dignità e l'uguaglianza di ogni confessione religiosa di fronte allo Stato compromettendo quei valori di laicità che sono fondamento della Repubblica, fino al limite della lesione di diritti soggettivi dei cittadini; per avere infine turbato la pace sociale e religiosa facendo risorgere antiche contrapposizioni ideologiche e mortificando le minoranze religiose.

La Camera,

invita inoltre il Governo,

nella sua responsabilità collegiale, ad intervenire tempestivamente affinché sia posto in essere ogni possibile provvedimento che ponga rimedio agli errori commessi.

(1-00161) « GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

La Camera,

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1985, con cui — su proposta del ministro della pubblica istruzione — viene data piena ed intera esecuzione all'intesa fra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana, sottoscritta il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5), lettera b), del protocollo addizionale dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

vista la circolare del ministro della pubblica istruzione del 20 dicembre 1985, n. 368, recante ad oggetto « Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado », dettata in applicazione della precitata intesa;

constatato che:

a) non sono state rispettate le procedure previste dall'ordine del giorno presentato alla Camera il 20 marzo 1985, ed accolto dal Governo, per l'attuazione dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, con specifico ed espresso riferimento « alle disposizioni che rinviavano a successive intese fra le parti contraenti o tra organi dello Stato e la Conferenza episcopale la disciplina di rapporti o materie non direttamente regolate dal Concordato o da esso regolate solo in via di principio », come è per la materia oggetto della già citata intesa, sicché il Parlamento non ha potuto esercitare in ordine ad essa i previsti poteri di indirizzo e di controllo;

b) l'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e il presidente della CEI contiene elementi innovativi ed ulteriori rispetto all'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e che pertanto, per le parti in cui essa interferisce con materie regolate per legge, non è sufficiente il decreto presidenziale a renderla efficace nell'ordinamento interno,

in conformità anche al precitato ordine del giorno della Camera (9/2021/2), in cui si ribadiva — con esplicito riferimento all'ipotesi in esame — che comunque doveva ritenersi ferma « la competenza delle Camere a deliberare su ogni materia riservata alla legge o comunque regolata dalla legge »;

c) la circolare applicativa del ministro della pubblica istruzione del 20 dicembre 1985, n. 368, disattende la lettera e lo spirito dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense e della stessa intesa del 14 dicembre 1985, svuotando di significato effettivo i principi sia della piena facoltatività dell'insegnamento religioso, sia dell'assoluta non discriminazione tra gli allievi in ragione dell'opzione compiuta in ordine a tale insegnamento;

d) la precitata circolare, pertanto, illegittimamente interferisce anch'essa in materie oggetto di riserva di legge o, comunque, regolate dalla legge, persino contrastando il legittimo esercizio di fondamentali diritti di libertà sanciti dalla Costituzione per tutti i cittadini senza distinzione di età e di religione;

considerato che nulla è previsto nell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, circa le procedure e le forme con cui addivenire alla stipula delle successive intese per le materie non direttamente regolate dall'accordo stesso e con cui dare efficacia alle medesime nell'ordinamento interno, sicché il rispetto delle procedure e delle forme indicate nel già citato ordine del giorno della Camera assurge a condizione di legittimità delle intese in questione e degli atti posti in essere in dipendenza delle stesse;

considerato altresì che in materia di negoziazione legislativa, per di più — come nel caso — con soggetti formalmente esterni ed autonomi rispetto all'ordinamento statale, il potere dell'esecutivo soggiace comunque ai principi e ai limiti sanciti dalla Costituzione in materia di produzio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

ne delle fonti normative e degli atti aventi forza di legge;

considerate infine le riserve, le proteste e le polemiche determinate dai modi e dai contenuti dell'intesa del 14 dicembre 1985 e dalla successiva circolare ministeriale del 20 dicembre 1985, che hanno prodotto fenomeni di disagio, di lacerazione e di tensioni in un settore, com'è quello della scuola e del rapporto educativo, che più di ogni altro abbisogna, ora più che mai, di serenità e di concordia di intenti;

considerato tutto quanto precede e visto il disposto del secondo comma del paragrafo 4.7. dell'intesa del 14 dicembre 1985, a tenore del quale « nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa »;

impegna il Governo:

1) a revocare la circolare del ministro della pubblica istruzione 20 dicembre 1985, n. 368, affinché comunque sia data la possibilità alle famiglie e agli alunni di esercitare consapevolmente ed effettivamente l'opzione circa l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica sapendo preventivamente, cosa impossibile nei tempi dati dalla predetta circolare, quali ne siano le effettive modalità e quali attività siano previste per chi non intenda avvalersi dell'anzidetto insegnamento religioso (tali tempi tra l'altro, connessi alle « preiscrizioni », non rispettano neppure il disposto concordatario che dispone le scelte « all'atto della iscrizione »);

2) a prospettare all'altra parte contraente l'opportunità di rivedere l'intesa del 14 dicembre 1985, alla luce dei problemi emersi, delle esigenze manifestatesi successivamente alla sua stipulazione e delle indicazioni e degli indirizzi che solo ora il Parlamento ha potuto esprimere; in particolare:

a) sono da rivedere le norme sugli orari di insegnamento, sia per la parte che mantiene nella scuola secondaria un orario più elevato per l'istituto magistrale, sia per la parte

che introduce due ore - senza definirne la collocazione rispetto all'orario scolastico complessivo - nelle scuole elementare e materna, creando situazioni pedagogicamente ingestibili per i bambini le cui famiglie non intendano avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico;

b) sono da respingere le norme che toccano questioni di esclusiva competenza statale, come la composizione degli organismi scolastici;

3) ad adottare comunque ogni necessario provvedimento atto a garantire efficacemente i seguenti indirizzi:

a) la scrupolosa osservanza del vincolo di non discriminazione tra gli allievi in ragione della scelta compiuta in ordine all'insegnamento della religione cattolica, da far valere per quanto riguarda sia la qualità e la dignità delle attività alternativamente offerte dalla scuola, gli orari, la composizione delle classi e del collegio docente, nonché le modalità concrete di espletamento delle anzidette attività didattiche, sia per quanto riguarda le forme e i modi della valutazione del profitto degli alunni;

b) l'effettiva facoltatività dell'opzione circa l'insegnamento della religione cattolica, ponendo preventivamente le famiglie e gli alunni di fronte a chiare ed uniformi indicazioni circa i programmi e le modalità di espletamento sia dell'insegnamento della religione cattolica, sia delle attività alternativamente offerte dalla scuola per chi non intenda avvalersi di tale insegnamento, e prevedendo esplicitamente che l'opzione va esercitata all'inizio di ogni anno scolastico;

c) il concreto esercizio per ogni cittadino dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti, riconoscendo agli alunni delle scuole medie superiori, e, comunque, di età superiore ai quattordici anni, di esercitare personalmente l'opzione circa l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

d) l'esclusione di ogni impegno per lo Stato all'inquadramento nei ruoli scolastici degli insegnanti della religione cattolica, stante la particolarità delle modalità di accesso all'insegnamento e dello *status* per essi definito dall'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ove si prevedono la semplice designazione dell'autorità ecclesiastica compe-

tente e la revocabilità dall'insegnamento a discrezione dell'autorità ecclesiastica stessa.

(1-00162) « GUERZONI, RODOTÀ, BASSANINI, MINERVINI, BALBO CECCARELLI, BARBATO, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, GIOVANNINI, LEVI BALDINI, MANNUZZU', MASINA, NEBBIA, ONORATO, RIZZO, SALATIELLO, VISCO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma